

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m..

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

CONCESSIONE IN USO DI PRATI DA SFALCIO, ARATIVI E ORTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TRENTO IN LOCALITA' "BRUSADI" E "PRA' DE MALGA" CC MEANO (TN)

(Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203)

In esecuzione della deliberazione del Presidente n. 2 del giorno 12 maggio 2020, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA 00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963, domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte, parte concedente assistita dal, rappresentante della _____, e

- l'Azienda Agricola _____ con sede a _____ in via _____ n. ____, C.F. _____ P. IVA _____, rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____, residente a ____ in via _____ n. ____ C.F. _____, parte affittuaria assistita da _____, rappresentante della Coldiretti, facendo seguito alle intese concordate, con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia Autonoma di Trento, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto nell'accordo collettivo in materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di Trento, le parti stipulano il seguente

contratto di affittanza agraria:

Art. 1

L'Azienda forestale affitta a _____ i terreni corrispondenti alle porzioni delle p.f. _____, _____ e _____ in CC Meano (prato da sfalcio, pascolo, arativo o orto), ubicati in località Brusadi e Prà de Malga di Vigo Meano (TN), della superficie complessiva di metri quadrati ____, evidenziate negli allegati A e B, per le porzioni effettivamente concesse in uso corrispondenti al lotto n. ____, documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente contratto, dei quali la parte affittuaria garantisce la piena disponibilità per lo sfalcio o la coltivazione.

Le aree prative come sopra identificate sono affittate dall'Azienda forestale esclusivamente per lo sfalcio; solo nel lotto n. 1 è ammesso il pascolo di ovi-caprini.

Art. 2

La durata del contratto viene di comune accordo fissata con inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il giorno 11 novembre 2025, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in complessivi Euro _____ (_____), che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

Euro _____ alla firma del presente atto;

Euro _____ entro il 31 marzo di ciascun anno di validità del presente atto.

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di gennaio di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati al Tesoriere dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte (Unicredit Banca s.p.a. – IBAN IT 03 J 02008 01820 000004562370).

Art. 5

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

Art. 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. Alla parte affittuaria è fatto divieto di effettuare la concimazione chimica delle aree prative oggetto del presente contratto, mentre è invece consentito l'uso di fertilizzanti organici, in quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della cotica erbosa. È fatto inoltre divieto di posizionare manufatti (serbatoi, sedie, panchine, tavoli, punti fuoco, gazebo ecc) o di depositare materiali (terra, letame, legna in tronchi o spaccata, ecc...).

Qualora non venissero rispettati i commi precedenti, l'Azienda forestale potrà revocare il presente contratto con decorrenza immediata.

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o testamentari, o di ritenere le

nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Art. 7

Sulle aree prative di cui all'art. 1 l'Azienda forestale si riserva la facoltà di autorizzare manifestazioni di particolare interesse di carattere turistico/ricreativo, previo accordo con il conduttore e il ristoro di eventuali danni e il mancato sfalcio.

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Art. 8

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 10

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 11

I Rappresentanti delle Organizzazioni professionali Agricole confermano che quanto sopra

stabilito è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 203/1982.

Art. 12

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa

Art. 13

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

IL RAPPRES. SINDACALE

IL RAPPRES. SINDACALE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

IL RAPPRES. SINDACALE

IL RAPPRES. SINDACALE
